



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 515/A X Legislatura

1.

Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **41** del 18/04/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al n. 14295/2014 R.G., conclusosi con ordinanza datata 30/03/2016. Soc. Agricola Bio per Natura c/ Regione Puglia.



SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 24 settembre 2014, la Società Agricola BIO PER NATURA a r.l., rappresentata dall'Avv. Margherita Pedone da Bari, chiedeva che il Tribunale di Bari, accertata l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Responsabile della Misura 121 del PSR Puglia 2007/2013 prot. n. 3237 del 17.02.2014 e prot. n. 6995 del 17.04.2014, nonché dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 prot. n. 11585 del 24.06.2014, recanti il diniego al subentro della ricorrente nell'attuazione dell'intervento finanziato in favore di De Marinis Caterina ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Puglia 2007/2013, ne disponesse la disapplicazione e, per l'effetto, dichiarasse l'esistenza del diritto della ricorrente a subentrare nell'attuazione dell'intervento finanziato in favore dell'originaria beneficiaria.

Con ordinanza datata 29/03/2016, depositata in Cancelleria il 30/03/2016, il Tribunale di Bari - Prima Sezione ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti innanzi indicati, con conseguente riconoscimento dell'esistenza del diritto della Bio per Natura s.r.l. a subentrare alla sig.ra De Marinis Caterina.

Con la medesima ordinanza, il Tribunale di Bari ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, determinandole in €. 259,00 per borsuali ed € 3.545,00 per onorario, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario come per legge.



A seguito di quanto disposto dal Tribunale di Bari, è stata adottata la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 123 del 31/05/2016, con la quale la BIO PER NATURA Società Agricola s.r.l. è stata ammessa ai benefici della Misura 121, originariamente concessi alla ditta De Marinis Caterina.

Tuttavia, per poter dare piena e completa esecuzione all'ordinanza, si deve anche procedere con la liquidazione delle spese legali in favore della ricorrente.

Con nota datata 11.05.2016 l'Avv. Margherita Pedone ha inoltrato conteggio dei compensi dovuti come da dispositivo, per un importo complessivo di €. 5.431,58.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore della società creditrice si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.



L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Légge Regionale _____ 201-7; n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Ordinanza del Tribunale di Bari - Prima Sezione del 29-30/03/2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da ordinanza del Tribunale di Bari - Prima Sezione del 29/03/2016, depositata in Cancelleria il 30/03/2016, dell'importo complessivo di € 5.431,58=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" € 5.431,58

